Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 13 maggio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 gennaio 1937-XV, n. 2710.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37.

N. 2710. R. decreto 18 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1937 - Anno XV

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 464.
Maggiori spese per alcuni Uffici giudiziari e Carceri mandamentali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, è autorizzato:

1) a stipulare con il comune di Padova un contratto di locazione col quale il detto Comune concederà in fitto allo

Stato con decorrenza dal 1° marzo 1934, il fabbricato di proprietà comunale denominato « Palazzo di giustizia », sito nella detta città alla via Altinate, ricostruito dal Comune stesso dopo l'incendio del 1929 e destinato a sede di quegli Uffici giudiziari e lo Stato si obbligherà a corrispondere la pigione annua di L. 200.000, oltre a L. 103.000 annue per la manutenzione;

2) a pagare allo stesso comune di Padova in nove annualità eguali e senza interessi, la somma complessiva di L. 332.100 a rimborso delle spese da esso sostenute per l'arredamento del fabbricato suindicato;

3) a stipulare un contratto di locazione con il comune di Genova, mediante il quale questo darà in fitto allo Stato per adibirli ad uso di quegli Uffici giudiziari, tanto i locali del Palazzo Ducale, di proprietà comunale, sito nella detta città, già adibiti a tale uso, quanto gli altri locali dello stesso palazzo che erano occupati dall'Intendenza di finanza e dalla Questura, e lo Stato aumenterà la pigione, attualmente corrisposta in L. 260.000, a L. 330.000;

4) a stipulare con il comune di Trapani un contratto di locazione, mediante il quale il detto Comune concederà in fitto allo Stato il fabbricato di proprietà comunale sito in quella città e già adibito a palazzo di giustizia, e lo Stato corrisponderà invece dell'attuale pigione di L. 72.250, quella di L. 105.000;

5) a stipulare con il comune di Santa Maria Capua Vetere, mediante l'annuo canone di L. 40.000, con decorrenza dal 1° gennaio 1934, un contratto di locazione del fabbricato di proprietà comunale sito nella detta città e adibito a sede di quegli uffici giudiziari.

L'aumento di pigione di cui al n. 3, decorrerà dal giorno in cui saranno compiuti e riconosciuti idonei i restauri, gli adattamenti e l'arredamento che il comune di Genova eseguirà a sue spese nel Palazzo Ducale per un importo non inferiore a L. 1.800.000 e saranno stati consegnati all'Amministrazione della giustizia, in aggiunta ai locali già ora occupati dagli uffici giudiziari, quelli che erano adibiti ad uso dell'Intendenza di finanza e della Questura; e l'aumento di pigione di cui al n. 4 decorrerà dal giorno in cui saranno stati compiuti, e riconosciuti idonei, i lavori di consolidamento, sopraelevazione, ampliamento e restauro che il comune di Trapani eseguirà a sue spese in quel palazzo di giustizia per un importo presunto di circa un milione di lire. L'idoneità dei lavori sarà dichiarata dal Ministero di grazia e giustizia su parere rispettivamente degli uffici tecnici erariali di Genova e di Trapani.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, è autorizzato a rimborsare, dall'esercizio finanziario in corso, ai Comuni indicati nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, la maggiore spesa derivante da:

a) costruzione di nuovi edifici destinati a carceri mandamentali;

b) lavori di adattamento, miglioramento, riparazione straordinaria in locali già in uso di carceri mandamentali;

c) necessità di prendere in locazione edifici diversi da quelli attualmente destinati ad uso di carcere;

d) nomina di persone di custodia in aggiunta a quelle attualmente in servizio.

Il maggiore rimborso non potrà superare la somma per ciascun Comune indicata nell'unita tabella, e sarà corrisposto correlativamente alle varie ipotesi soprapprevedute, a decorrere dalla data di occupazione dei nuovi edifici, dal collaudo dei lavori di adattamento, miglioramento e riparazione straordinaria, dall'inizio dei nuovi contratti di locazione, dalla data dell'assunzione in servizio del nuovo personale di custodia.

Tale rimborso sarà disposto, dentro i limiti di cui al precedente comma, di concerto tra il Ministero delle finanze ed il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Alla spesa occorrente per l'esecuzione delle disposizioni di cui negli articoli precedenti, per la quale non sono applicabili l'art. 331, ultima parte, del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, numero 1175, e l'art. 4 del R. decreto 17 dicembre 1931-X, numero 1608, e successive disposizioni, si provvederà con i fondi stanziati nel capitolo 172 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente e nei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

TABELLA

Numero d'ordine	CARCERE MANDAMENTALE	Maggiore canone annuo da corrispondere per il fabbricato	Maggiore spesa annua occorrente per i custodi
		Lire	Lire
1	Gonzaga	30.000	
2	Este	16.500	
3	Monfalcone	14.100	
4	Pisino	13.000	
5	Castelnuovo Monti	11.600	
6	Carinola	10.300	
7	Monselice	9.700	
8	Viareggio	8.600	
9	Fondi	7.900	
10	Albano Laziale	7.100	
11	Capri	6.000	
12	Finale Emilia	4.700	
13	Mirandola	4.700	
14	Arzignano	3.800	
15	Rapallo	—	3.500
16	Calitri	—	3.500
17	Prato	—	3.500
18	Sorrento	3.500	
19	Santhià	3.500	
20	Canale	3.300	
21	Canosa di Puglia	3.300	
22	Grumello del Monte	2.900	
23	Marsala	2.800	
24	Conflso	2.800	
25	Palestrina	—	2.800
26	Vipiteno	2.700	
27	Villa del Nevoso	2.600	
28	Sora	2.400	
29	Erice	2.300	
30	Pattada	2.300	
31	Leonforte	2.300	
32	Airola	2.100	
33	Ovada	2.100	

Numero d'ordine	CARCERE MANDAMENTALE	Maggiore canone annuo da corrispondere per il fabbricato	Maggiore spesa annua occorrente per i custodi
		lire	Lire
34	Montella	—	2.100
35	Paternopoli	—	2.100
36	Bitonto	1.700	
37	Budrio	1.700	
38	Macomer	1.700	
39	Cittanova	1.700	
40	Marigliano	1.500	
41	Civitella Roveto	1.400	
42	Ozieri	1.400	
43	Oppido Mamertina	1.400	
44	Bordighera	1.400	
45	Lacedonia	—	1.300
46	Scandiano	1.300	
47	Giarre	1.300	
48	Pratola Peligna	1.200	
49	Gioi Cilento	1.200	
50	Rotonda	1.100	
51	Agordo	1.000	
52	Pontassieve	1.000	
53	Montemaggiore Belsito	1.000	
54	Sarno	1.000	
55	Ciminna	1.000	
56	Mezzoiuso	1.000	
57	Ischia	1.000	
58	Abbazia	1.000	
59	Grammichele	1.000	
60	Bellano	800	
61	Montegiorgio	800	
62	Fabriano	800	
63	Butera	700	
64	Torre Annunziata	700	
65	Seminara	700	
66	Albenga	700	
67	Cariati	600	
68	Albona	600	
69	Civita Castellana	500	
70	Dorgali	500	
71	Filadelfia	500	
72	Bagheria	500	
73	Borgomanero	500	
74	Valguarnera	450	
75	Tiriolo	450	
76	Cittadella	350	
77	Amatrice	300	
78	Roccadaspide	300	
79	Mogoro	300	
80	Roccamonfina	300	
81	San Valentino	300	
82	Bronte	250	
83	Pietrasanta	250	
84	Terranova Pausania	200	
85	San Giovanni in Persiceto	200	
86	Carsoli	200	
87	Nocera Tirinese	200	
88	Putignano	130	
89	Manduria	150	
90	Donnaz	50	
91	Francavilla a Mare	40	
	TOTALE	231.200	18.800
	TOTALE GENERALE	250.000	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1938-XVI, n. 465.

Norme relative ai piani particolareggiati in dipendenza dell'Esposizione Universale di Roma del 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di disciplinare l'esame dei progetti esecutivi del piano regolatore di Roma, nonchè dei progetti esecutivi delle opere relative alla Esposizione ed alle opere di espansione della città verso il mare;

Viste le leggi 24 marzo 1932-X, n. 355, 4 giugno 1936-XIV, n. 1210 e i Regi decreti-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567 e 21 agosto 1937-XV, n. 1615;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sottoposti al parere della Commissione istituita con l'art. 3 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e con le successive modificazioni di cui alla legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1210, oltre ai piani particolareggiati del piano regolatore di Roma, i piani particolareggiati concernenti l ampliamento edilizio ricadente nella zona dell'Esposizione ed i piani particolareggiati della zona di espansione della città verso il mare di cui al R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 1567.

Sono sottoposti altresì alla detta Commissione, nel limite di competenza di cui all'art. 378 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, i progetti esecutivi riguardanti qualsiasi opera permanente da eseguirsi dal Governatorato di Roma fino a tutto l'anno 1941.

Per tutte le opere contemplate nel precedente comma, il parere della Commissione suddetta sostituisce, ad ogni effetto, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in deroga alle disposizioni dei commi 3, 6 e 7 dell'art. 378 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè in deroga al testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed alle norme vigenti che fanno obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 2.

L'esame dei progetti, deferito all'Ispettore superiore compartimentale del Genio civile, per effetto del comma 4 dell'art. 378 succitato, è demandato alla Commissione a tutti gli effetti del precedente art. 1, ogni qualvolta sarebbe stato richiesto giusta le leggi vigenti in materia il parere del Consiglio superiore di sanità o di quello delle antichità e belle arti.

È abrogato l'art. 7 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1615;

Art. 3.

Agli effetti della determinazione delle indennità di espropriazione delle opere di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, non si terrà conto degli elementi ritraibili dai contratti di compra vendita conclusi dopo la pubblicazione del decreto-legge stesso.

Art. 4.

Il Governatorato di Roma, anche su richiesta dell'Ente Esposizione, ha facoltà di inserire nei piani particolareggiati da sottoporsi alla procedura ed alla approvazione prescritta dalla legge 24 marzo 1932-X, n. 355, prescrizioni, affinchè le costruzioni per disposizione e stile risultino intonate all'ambiente.

Art. 5.

A far parte della Commissione istituita con l'art. 3 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e con le successive modificazioni di cui al R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1210, sono chiamati i seguenti membri: il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, il sopraintendente ai monumenti di Roma in aggiunta agli altri due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale, l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Roma (Servizio generale).

Il presidente di detta Commissione può pure invitare ad intervenire nell'adunanza della Commissione funzionari, ovvero professionisti di particolare competenza nella materia da trattare.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1938-XVI, n. 466.

Proroghe ad alcune disposizioni riguardanti il personale militare della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 marzo 1938-XVI, con cui viene conferita al Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per le finanze;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 804, con le successive modifiche;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, convertito nella legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 220, relativo ai titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di pilotaggio;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, convertito nella legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 216, che approva deroghe transitorie a talune disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo naviganti dell'arma aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1497, che proroga a tutto il 1937 alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, sull'ordinamento della Regia aeronautica;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare talune delle disposizioni suddette, dato il perdurare delle circostanze che ne resero necessaria l'emanazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, convertito nella legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 216, si applicano ai sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti dell'arma aeronautica che abbiano conseguito o conseguano la nomina negli anni 1937, 1938, 1939.

Art. 2.

È prorogato a tutto l'anno 1938 il disposto dell'articolo unico del R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, convertito nella legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 220, relativo ai titoli di studio sufficienti per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo.

Il presente decreto entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 aprile 1938-XVI, n. 467.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle Suore della Carità e Istruzione, in Roma.

N. 467. R. decreto 4 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, Lungotevere Cenci n. 8, della Congregazione delle Suore della Carità e Istruzione con Casa generalizia in Nevers (Francia), e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore dichiarato di L. 1.200.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 maggio 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano (Trapani).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosta 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano (Trapani) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano (Trapani) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce, Presidente del Comitato dei Ministri: MUSSOLINI.

(1638)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano (Trapani);

Dispone:

L'avv. cav. Melchiorre Infranca di Lorenzo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano (Trapani) ed i signori avv. Giovanni Gentile di Giuseppe, avv. Giovanni Accardo di Agostino e rag. Pietro Triolo fu Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(1639)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Proroga del concorso per il reclutamento di quattro sottocapimanipolo della Milizia portuaria.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1938-XVI, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di numero quattro sottocapimanipolo nella Milizia portuaria;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini di chiusura del concorso stesso;

Decreta:

I termini di chiusura del concorso per il reclutamento di numero quattro sottocapimanipolo nella Milizia portuaria, fissati al 9 aprile 1938-XVI, sono prorogati di 60 giorni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(1646)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 30 posti di vice ragioniere (gruppo B).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;
Vista l'autorizzazione data dalla presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 1908-10/1.3.1 in data 14 marzo 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 30 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della Regia aeronautica (gruppo *B* - grado 11°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio;

c) essere in possesso del diploma d'abilitazione tecnica commerciale (perito e ragioniere commerciale) rilasciato da un Regio Istituto tecnico commerciale, oppure di licenza da Regio istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) rilasciato secondo il precedente ordinamento scolastico;

d) aver compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Le donne sono escluse dal concorso.
Sono esclusi inoltre dal concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti esami per l'ammissione nel ruolo del personale di ragioneria della Regia aeronautica.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

a) ad anni 35:

per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;
per i legionari fiumani;
per coloro che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;
per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari;

b) ad anni 39:

per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935 (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111) ovvero per gli invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggo 1936, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensione o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;
per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra;
Il limite massimo di anni 30 di cui all'art. 2, eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere *a*) e *b*) è aumentato altresì:

1° di anni quattro:
per gli aspiranti che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2° di anni due:
per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3° di un anno:
per ogni figlio vivente alla data medesima.

I benefici di cui ai suddetti numeri 2 e 3 circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, si cumulano fra di loro, nonchè con gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.
Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti un ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria: all'uopo non costituisca interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 6, e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei personali civili, entro sessanta giorni dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare — oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma — le loro complete generalità, nonchè la loro abituale residenza nel Regno) salvo ad esibire i documenti necessari dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esami.
Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) specificare il loro preciso recapito;

b) dichiarare se siano celibi o coniugati;

c) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa Italiana e dell'Egeo;

e) indicare — limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gl'impiegati dello Stato — il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

f) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana — di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto — legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal podestà; oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello Stato Civile.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale — di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto — rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal competente Procuratore del Re;

4° certificato di buona condotta — di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto — rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza legalizzato dal prefetto;

5° copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare, rispettivamente, come ufficiali o come sottufficiali e militari di truppa, (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso; ovvero, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato questo ultimo dal Comune del luogo di nascita del candidato;

6° titolo di studio di cui al precedente art. 2, in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, vistato dal capo dell'Istituto da cui esso viene rilasciato, e vistato inoltre dal provveditore agli studi competente, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

7° Stato di famiglia — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale.

I celibi sono dispensati dal presentare tale documento;

8° certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista oppure ai gruppi Universitari fascisti oppure alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o in sua vece dal Segretario amministrativo o da un Vice segretario, ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9° certificato medico — di data non anteriore di tre mesi a quello del presente decreto — in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo.

10° fotografia recente con la firma del candidato autenticata da notaio, o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto dal libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia.

Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione a ciascun esame;

11° documenti in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i titoli di preferenza di cui all'art. 12, che segue.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la Causa Fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio o debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'art. 3, ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Art. 6.

I documenti di cui all'art. 5 dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai nel distretto notarile di Roma e Velletri.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9, essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale rilasciato dal Comando da cui essi dipendono comprovante la predetta loro qualità di militari.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate dai prescritti documenti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere — caso per caso — un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati a questo Ministero per altri concorsi e non scaduti di data rispetto a quella prescritta dal presente bando, ad eccezione però della fotografia.

Non è invece ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936; dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare anche — ove occorra — la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del 1922 e n. 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Il Ministero dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso si riserva altresì il diritto in qualunque stadio del concorso di escludere il candidato senza addurne il motivo.

Anche a tale riguardo il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 9.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo a Roma nei giorni e nelle ore di cui sarà data comunicazione, a mezzo raccomandata, o per telegrafo a ciascun candidato ammesso.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione aeronautica.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto:

Prove scritte:

1. Economia politica e scienza delle finanze;
2. Ragioneria generale ed applicata;
3. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Prova orale:

Materie delle prove scritte;
Elementi di diritto civile, commerciale, costituzionale, corporativo e di statistica;
Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta tenendo però conto delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni per benemerenze belliche e fasciste, nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stesse.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un Consigliere della Corte dei conti, presidente;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, membro;
un funzionario della carriera di concetto delle Ragionerie centrali di grado non inferiore al 6°, membro;
un professore di materie economiche e giuridiche di R. Istituto medio d'istruzione, membro;
un funzionario del ruolo di ragioneria dell'Amministrazione aeronautica, di grado non inferiore al 7°, membro.

Disimpegnerà le mansioni di Segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 14.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile di L. 675,38 lorde, in relazione al R. decreto 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo al grado iniziale.

Art. 16.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tutti o parte dei loro posti ai candidati che seguono secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria del limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro,*
Il Sottosegretario di Stato:
VALLE.

(1628)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.